



CITTÀ DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 201 del 29/07/2021

OGGETTO: RIAPPROVAZIONE COEFFICIENTI PER DETERMINAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE LEGGE 160/2019. MODIFICA DELIBERA G.C. N. 75 DEL 29/3/2021- INDIVIDUAZIONE DELLE TARIFFE APPLICABILI PER L'ANNO 2021

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di Luglio alle ore 13:08, si svolgono i lavori della Giunta con collegamento da remoto, in audio-videoconferenza (a mezzo skype), in relazione al D.L. n. 6/2020 e alle relative disposizioni attuative ed in particolare all'art. 1 lettera q), in esecuzione del disciplinare sul funzionamento della Giunta in modalità a distanza approvato con delibera di G.C. n. 70 del 13/03/2020 (e precisamente punto 1 lett.b)) nonché nel rispetto dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020.

Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Anna Maria Guglielmi, che con collegamento remoto accerta alle ore 13:08, con appello nominale, la presenza del Sindaco Carlo Maria Salvemini nel suo Ufficio presso la sede comunale, Palazzo Carafa – Lecce, e in collegamento gli altri componenti come segue:

| N° | Qualifica | Nome | Presente | Assente |
|-----------|--------------|---------------------------|----------|---------|
| <u>1</u> | Sindaco | SALVEMINI CARLO MARIA | X | |
| <u>2</u> | Vice Sindaco | SIGNORE SERGIO | X | |
| <u>3</u> | Assessore | CICIRILLO FABIA ANNA | | X |
| <u>4</u> | Assessore | DE MATTEIS MARCO | X | |
| <u>5</u> | Assessore | FORESIO PAOLO | X | |
| <u>6</u> | Assessore | GNONI CHRISTIAN | X | |
| <u>7</u> | Assessore | MIGLIETTA RITA MARIA INES | X | |
| <u>8</u> | Assessore | MIGLIETTA SILVIA | X | |
| <u>9</u> | Assessore | NUZZACI MARCO | X | |
| <u>10</u> | Assessore | VALLI ANGELA | | X |

PRESENTI: 8 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

· articolo 1 commi da 816 a 836 della legge 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2000) che stabiliscono che a decorrere dal 2021 i comuni istituiscono il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria al fine di riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari;

· articolo 1 commi da 837 a 844 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che prevedono altresì, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'istituzione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (cd Canone Mercatale);

· articolo 1 comma 836 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che stabilisce quanto segue: *“Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati”*;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 26 Marzo 2021 “Regolamento per l'applicazione del canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitarie e dell'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati” di cui alla legge 160 del 27 Dicembre 2019, con la quale il Comune di Lecce ha istituito il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi della Tassa per l'Occupazione del suolo Pubblico e dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche affissioni;

RICHIAMATI gli artt. 24 e 56 (Tariffe) rispettivamente commi 5 e 3 del citato regolamento che prescrivono quanto segue:

“Con delibera di Giunta Comunale, da adottare entro i termini di Legge, vengono stabiliti i coefficienti da applicare alle tariffe standard, come definite all'art. 1 commi 826 e 827 della Legge 160/2019, per lo sviluppo del canone da applicare alle fattispecie di cui al comma 819 ricadenti in 1° categoria. In caso di mancata adozione della deliberazione, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno”;

RICHIAMATO il vigente Regolamento generale delle Entrate approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 98 del 02/09/2020 ;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che prevede: *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”*;

RICHIAMATI i commi 826, 827 e 831 dell'art. 1 della legge 160/2019 che fissano la misura della tariffa standard del canone come segue:

a) la tariffa standard annua, al metro quadrato, per occupazione di suolo o diffusione di mezzi pubblicitari nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per

l'intero anno solare, per Comuni con popolazione con oltre 30.000 e fino a 100.000 abitanti, è di euro 50,00 (art. 1, comma 826);

b) la tariffa standard giornaliera, al metro quadro per giorno di occupazione di suolo o diffusione di messaggio pubblicitario, per Comuni della medesima fascia di popolazione di cui sopra è di euro 1,20 (art. 1, comma 827);

c) la tariffa forfettaria per utenza per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità (quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete), per i Comuni con oltre 20.000 abitanti è pari a 1 euro (comma 831);

CONSIDERATO che con D.G. n. 75 del 29/3/2021 sono stati approvati i coefficienti per la determinazione delle tariffe per il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e dell'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati, come da allegato A) alla citata deliberazione;

RILEVATO che nella conversione del documento informatico dell'allegato A alla Delibera di Giunta n. 75 del 29/3/2021 erano presenti alcuni errori materiali sui dati numerici;

RILEVATO ancora che -nel rispetto della Legge 160/2019 art. 1 comma 817- nella tabella dei coefficienti moltiplicatori approvati con Delibera di Giunta n. 75 del 29/3/2021 è individuato il coefficiente per le esposizioni pubblicitarie permanenti pari ad 1,22 da moltiplicare alla tariffa standard di € 50,00 prevista dalla norma;

RITENUTO che il predetto coefficiente è tale da ricomprendere tanto l'imposta sulla pubblicità (ICP) che il canone sulle installazioni dei mezzi pubblicitari (Cimp);

CONSIDERATO necessario, per alcune tipologie di esposizione pubblicitarie permanenti per le quali il Cimp non è dovuto, provvedere alla introduzione di un coefficiente moltiplicatore specifico;

CONSIDERATO quanto sopra evidenziato si sostituisce l'**allegato A** alla D.G.C. n. 75 del 29/3/2021, con quello allegato alla presente deliberazione;

VISTO quanto modificato nei coefficienti moltiplicatori, si determinano le tariffe per l'applicazione del Canone unico patrimoniale così come esposte **nell'allegato B** che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO opportuno, alla luce delle modifiche tariffarie disposte con il presente atto, che il termine del 30 giugno 2021 stabilito dall'art. 63 del Regolamento per l'applicazione del Canone Unico per provvedere al congruaggio del versamento del Canone Unico venga posticipato alla data del **30 settembre 2021**;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

Visto l'art. 52 comma 2 lettera b) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e ss.mm.ii. (c.d. sostegni-bis, in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 123 del 25 maggio 2021, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante: «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» - GU Serie Generale n.176 del 24-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 25), rubricato “Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali, proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali e fusione di comuni”:

2. Per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti e' differito al 31 luglio 2021:

a) (omissis)

b) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

DATO ATTO che l'impatto delle nuove tariffe sugli equilibri di bilancio sarà monitorato in sede di verifica degli equilibri da qui all'ultima variazione di bilancio, visto che è ancora in attesa di quantificazione il saldo per il ristoro delle minori entrate accertate derivanti dall'esenzione sino al 31 dicembre del canone unico, per le medesime fattispecie esenti da Tosap e Cosap nel 2020 (art.9-ter comma 2 D.L. 137/2020 e ss.mm.ii.);

PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Settore Finanziario, Tributi e fiscalità locale, dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000;

RITENUTO necessario provvedere a dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto per poter procedere all'applicazione delle tariffe oggetto del presente atto;

LA GIUNTA

Con votazione unanime dei presenti resa per appello nominale in audio-videoconferenza

DELIBERA

- 1. DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2. DI RIAPPROVARE** i coefficienti moltiplicatori delle tariffe standard per il calcolo del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del nuovo Canone patrimoniale per le aree mercatali a decorrere dal 01 gennaio 2021, come

evidenziato nell'allegato A) al presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale, in sostituzione di quelli approvati precedentemente con la D.G. n. 75 del 29/3/2021;

- 3. DI APPROVARE** le Tariffe per l'anno 2021, così come calcolate a seguito delle correzioni e delle modifiche apportate, espone nell'allegato B) al presente atto e parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4. DI DISPORRE** che il termine per provvedere al conguaglio per il versamento del Canone Unico venga posticipato alla data del 30 settembre 2021 ;
- 5. DI DARE ATTO** che i suddetti coefficienti si applicano alle tariffe standard con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, Canone sulle installazioni dei mezzi pubblicitari (Cimp);
- 6. DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante pubblicazione sul sito internet comunale nell'apposita sezione relativa al Canone Unico.

DELIBERA

Di dichiarare con separata votazione unanime, vista l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 200, n.267

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge

Il Segretario generale
Anna Maria Guglielmi
(atto sottoscritto digitalmente)